



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 541 IN DATA 04/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA A NORMA EX D.LGS. 81/2008 DI ELETTROSCHEMATARIO IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z7E2AFC934

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 9 in data 05.07.2019)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019, avente ad oggetto: “*Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021*” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;

VISTA la comunicazione della Ditta “ADDICALCO LOGISTICA SRL” di Buccinasco (Mi), fornitrice degli elettroschedari rotanti in dotazione all’ufficio servizi demografici comunale acquisita al protocollo comunale n. 17782 del 28/10/2019, con la quale rileva la necessità di effettuare un intervento straordinario di messa a norma dell’elettroschedario mod. HA 2309-TE – matricola 1077-620, comportante:

Sostituzione di:

- ✓ Impianto elettrico di potenza e di controllo
- ✓ Motore e freno motore
- ✓ Catena di trasmissione
- ✓ Corona dentata

Aggiunta di:

- ✓ Struttura in lamiera verniciata con inserite sui due lati barriere fotoelettriche in classe A2 a copertura di tutta la parte frontale dell’apparecchio, a protezione dell’operatore
- ✓ Fotocellule interne a protezione macchinario
- ✓ Pulsante a fungo per arresto immediato sul lato
- ✓ Connessione seriale RS232 al collegamento PC per manutenzione e diagnosi
- ✓ Nuovo touch screen a colori

RILEVATO:

- che al termine dell’intervento la ditta rilascia attestato di conformità da ente esterno autorizzato ed alla “marcatura CE” del macchinario con integrazione del fascicolo tecnico, conservato presso l’azienda costruttrice, unica garanzia di rispondenza alla direttiva macchine (obbligatorio di legge), precisandosi che senza tale integrazione il macchinario perderebbe la veridicità della normativa CE;
- che l’intervento è pertanto necessario per garantire la perfetta funzionalità del macchinario e la sua conformità a norma nel rispetto della disciplina normativa per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il “*Codice dei contratti pubblici*”;

ATTESO:

- che l’art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2) del Decreto citato prevede, altresì, che è possibile il ricorso all’affidamento tramite procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara allorchè i servizi/forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore quando la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- che l’art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono al punto 3.1.3 che “*in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale*”;
- che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali “*acquistinretepa.it*” e “*arca.regione.lombardia.it*” effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l’affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall’ente;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

ATTESO che la ditta ADDICALCO LOGISTICA SRL è la fornitrice esclusivista delle apparecchiature di che trattasi e pertanto l'affidamento del servizio di manutenzione alla stessa è imprescindibile sul piano tecnico-funzionale, in quanto nessun altro operatore economico del mercato potrebbe garantire l'adeguatezza degli interventi tecnico manutentivi sulle macchine, sicchè la concorrenza è assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lett. b) n. 2) del D.lgs. n. 50/2016);

ATTESO che per rispettare l'obbligo di affidamento tramite sistemi di intermediazione telematica di cui al citato art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, è possibile fare ricorso al mercato elettronico della p.a. (Me.Pa.) di Consip SpA, avendo la ditta pubblicato sul relativo catalogo il relativo servizio;

VISTA la proposta pubblicata sul Me.Pa. dalla Ditta con la quale si espone l'effettuazione del servizio di che trattasi per un corrispettivo complessivo di € 6.000,00 + IVA 22%;

ATTESO che l'appalto in oggetto viene affidato tramite il criterio del minor prezzo in quanto fornitura/servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 95 comma 4 lettera C del D.lgs. n. 50/2016);

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- si procede tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A del decreto;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti piuttosto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);
- la concorrenza è assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lett. b) n. 2) del D.lgs. n. 50/2016), come sopra evidenziato;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 - trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "*Bandi di gara e contratti*" di "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale dell'ente;

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa per complessivi euro 7.320,00 per il servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento - tramite Me.Pa. Consip - del servizio di manutenzione straordinaria per messa a norma dell'elettroschedario mod. HA 2309-TE – matricola 1077-620 in dotazione agli uffici servizi demografici alla Ditta “ADDICALCO LOGISTICA Srl”, con sede in Buccinasco (Mi), Via Bodoni 19 (codice fiscale 09534370151), per le motivazioni indicate in premessa;
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di prenotare impegno di spesa di € 7.320,00 IVA inclusa mediante la seguente imputazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, competenza 2019, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €.
3230 (anno 2019)	01	07	1	03	U.1.03.02.99.999	7.320,00

4. di dare atto che l'esigibilità finale della obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
5. di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile dei Servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità e per quanto di propria competenza;
6. di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, seguito ricevimento fattura;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti d'interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Cadenelli / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)